



17888/13

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

ESENTE

FVV

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVATORE DI PALMA - Presidente -

Dott. RENATO BERNABAI - Consigliere -

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Rel. Consigliere -

Dott. ANTONIO DIDONE - Consigliere -

Dott. MAGDA CRISTIANO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 11962-2012 proposto da:

SF

madre della minore AT

[] elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SANTISSIMI APOSTOLI 81, presso lo studio dell'avvocato CRUSCUMAGNA TIZIANA, rappresentata e difesa dall'avvocato SERGI CARMELO MAURIZIO, giusta delega in calce al ricorso;

contro

GA

- curatore speciale della minore AT

[]

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE,
RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI VIAREGGIO;

Oggetto

*FAMIGLIA E
ISTITUTI
AFFINI

Ud. 18/06/2013 - CC

R.G.N. 11962/2012

Rep.

Cn n. 17888

- **ricorrente** - In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto: ☒ disposto d'ufficio

☐ a richiesta di parte
☐ imposto dalla legge

Il sott. Cusco
M. P. Minio



- intimati -

avverso la sentenza n. 585/2012 della CORTE D'APPELLO di
FIRENZE del 28.3.2012, depositata il 23/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI.

E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO
GIOVANNI RUSSO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Il Tribunale minorile di Firenze con sentenza in data 06/05/2011 dichiara l'adottabilità della minore AT, che viene confermata dalla locale Corte d'Appello, con sentenza in data 23/04/2012.

Ricorre per cassazione la madre SF

Non ha svolto attività difensiva il tutore della minore.

Non si ravvisano violazioni di legge.

In sostanza la ricorrente propone profili e situazioni di fatto, insuscettibili di controllo in questa sede, a fronte di una sentenza caratterizzata da motivazione adeguata e non illogica.

Tale motivazione è articolata e non si limita soltanto al fatto oggettivo della carcerazione della madre per reati attinenti al traffico di stupefacenti. Essa era in uno stato di tossicodipendenza, anche se successivamente si è disintossicata. Precisa peraltro il giudice a quo che, previo permesso del giudice penale, la madre si recava a trovare la figlia in istituto, ma spesso non si tratteneva nemmeno per tutto il periodo che le sarebbe stato consentito. Con la figlia aveva un rapporto con momenti talora piacevoli, talora conflittuali, ma mai indispensabili "nel divenire generale dell'esistenza".

Ancora, seppur con riferimento ad altra figlia, si precisa che la madre aveva parimenti un atteggiamento conflittuale: durante le visite di questa in carcere, le vietava di avvicinarsi alle altre bambine, presenti in carcere, e talora le dava schiaffi, tanto che il Direttore dell'area aveva segnalato l'opportunità di investire del problema l'Associazione " TA ".

Va pertanto rigettato il ricorso.

Nulla sulle spese, non essendosi costituito il tutore della minore.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma dell'art. 52 D.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

Roma, 18/06/2013

Il Relatore
(Massimo Dogliotti)

*Il Presidente
Corte di Cassazione*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi,

23 LUG. 2013



Il Funzionario Giudiziario
Luca PARSINETTI

[Handwritten signature]

CASSAZIONE.net